

Moratoria 1 comma 248 Legge 30 dicembre 2020 n. 178

Proroga moratoria per le PMI ai sensi dell'art.16 del Decreto Legge 23 maggio 2021 n. 73.

È prorogata la moratoria per tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per poter beneficiare della proroga della moratoria fino al 31 dicembre 2021 di cui al Decreto Legge 23 maggio 2021, n. 73 ("Decreto Sostegni Bis"), il cliente potrà accedere con apposita richiesta entro il **15 giugno 2021** debitamente completata e sottoscritta, completa dell' autocertificazione relativa al possesso dei predetti requisiti da parte del cliente, il documento da compilare è scaricabile qui sotto.

Per ogni rapporto in essere, che ha già beneficiato della sospensione ex art. 56 del decreto-legge n. 18/2020, la richiesta di proroga potrà essere avanzata sulla base dei fac-simili messi a disposizione e fruibili qui sotto. La richiesta potrà essere inviata a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del nostro Centro Imprese competente territorialmente ed, in particolare:

IBI.Torino@pec.iccreabi.bcc.it Regioni Piemonte e Liguria
Regione Lombardia, con esclusione delle province di Brescia, Mantova e
IBI.Milano@pec.iccreabi.bcc.it Cremona, ed inclusione della provincia di Piacenza
IBI.Brescia@pec.iccreabi.bcc.it Province di Brescia, Mantova, Cremona, Verona, Trento e Bolzano
IBI.Padova@pec.iccreabi.bcc.it Regione Veneto, con esclusione della provincia di Verona, e Regione FVG
IBI.Bologna@pec.iccreabi.bcc.it Regione Emilia-Romagna, ad esclusione della provincia di Piacenza
IBI.Ancona@pec.iccreabi.bcc.it Regione Marche
IBI.Firenze@pec.iccreabi.bcc.it Regione Toscana
IBI.Roma@pec.iccreabi.bcc.it Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria e Sardegna
IBI.Salerno@pec.iccreabi.bcc.it Regioni Campania, Calabria e Sicilia
IBI.Bari@pec.iccreabi.bcc.it Regioni Puglia e Basilicata

Fermo quanto sopra, per quanto concerne l'individuazione della competenza del singolo Centro Imprese cui inviare la comunicazione, il Cliente potrà far riferimento alla sede della Direzione Generale della Banca di Credito Cooperativo che ha intermediato la specifica operazione per la quale intenda avanzare la richiesta di proroga della moratoria ovvero, nel caso in cui l'operazione sia stata presentata direttamente a Iccrea Banca.

Qualora avesse già provveduto ad inviare una richiesta ai sensi del detto Decreto Sostegni Bis, al fine di ottimizzare i tempi, sarà opportuno che il cliente ritrasmetta la documentazione secondo le modalità sopra indicate.

Spett.le
Iccrea Banca
Via Lucrezia Romana, 41-47
00178 Roma

Oggetto: **Comunicazione ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 di proroga della moratoria ex art. 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge n. 27/2020, come modificato dal decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla legge n. 126/2020 e dalla legge n. 178/2020).**

Il/La sottoscritto/a:

(Cognome e Nome) _____

nato/a _____ il _____ legale rappresentante/titolare della società/ditta

_____ con sede in _____

Provincia di _____ Via/Viale/Piazza _____

C.A.P. _____ Codice Fiscale _____

Partita IVA _____ (di seguito "Impresa");

[Il/La sottoscritto/a:

(Cognome e Nome) _____

nato/a _____ il _____ residente in _____

Provincia di _____ Via/Viale/Piazza _____

C.A.P. _____ Codice Fiscale _____

Partita IVA _____ ;]²

considerato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e secondo quanto previsto dall'art. 56 del decreto-legge n. 18/2020 e successive modifiche,

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali comminate dalla legge ex art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci,

DICHIARA

- che l'Impresa ha sede in Italia e appartiene [di appartenere]³, alla data odierna, ad una delle seguenti categorie (barrare l'opzione d'interesse):

"medie imprese", costituita da meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di

¹ Secondo la menzionata disposizione tale comunicazione deve essere fatta pervenire alla banca entro il 15 giugno 2021.

² Da utilizzare nell'ipotesi in cui l'accesso alla misura di sostegno sia comunicato da un titolare di partita IVA (lavoratore autonomo/libero professionista).

³ Utilizzare al ricorrere dei soggetti indicati alla precedente nota 2.

euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro;

- “piccole imprese”, costituita da meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superi i 10 milioni di euro;
- “microimprese”, costituita da meno di 10 persone, il cui fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superi i 2 milioni di euro;

tali parametri, stabiliti dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, sono calcolati tenendo conto anche di eventuali imprese collegate e associate;

- ditte individuali, lavoratori autonomi o liberi professionisti;

- che l'Impresa è [di essere]⁴ titolare del/i rapporto/i oggetto della presente comunicazione ed è già stata ammessa [e di essere già stato ammesso]⁵ alle misure di sostegno previste dall'art. 56, comma 2 del decreto-legge n. 18/2020;

CHIEDE

(barrare l'opzione di riferimento)

- in riferimento a _____, identificato con il n. _____,⁶ l'applicazione della misura di cui all'art. 56, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020, ossia che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non siano revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2021;
- in riferimento a _____, identificato con il n. _____,⁷ l'applicazione della misura di cui all'art. 56, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18/2020, ossia che il contratto sia prorogato, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni;
- in riferimento a _____, identificato con il n. _____,⁸ l'applicazione della misura di cui all'art. 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 18/2020, ossia la sospensione del pagamento delle rate, limitatamente alla sola quota capitale, fino al 31 dicembre 2021.

Restano ferme tutte le altre clausole del contratto originariamente stipulato, escludendo espressamente ogni effetto novativo della presente comunicazione.

Con osservanza.

Luogo e data,

Firma del richiedente

⁴ Utilizzare al ricorrere dei soggetti indicati alla precedente nota 2.

⁵ Utilizzare al ricorrere dei soggetti indicati alla precedente nota 2.

⁶ Inserire i dati dell'apertura di credito a revoca o al prestito accordato a fronte di anticipi su crediti rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 56, comma 2, lett. a) del decreto-legge n. 18/2020.

⁷ Inserire i dati del prestito non rateale rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 56, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18/2020.

⁸ Inserire i dati del mutuo o altro finanziamento a rimborso rateale rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge n. 18/2020.



Provvedimenti Governativi

IMPRESE

FAQ aggiornate al 27 Aprile 2020

Sostegno alla liquidità delle PMI, cosa c'è da sapere

(come riportato nel sito del MEF a cui si può fare riferimento per ulteriori approfondimenti clicca [QUI](#))

Il decreto-legge 'Cura Italia' prevede una moratoria per le micro (le cc.dd. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

In cosa consistono le misure di moratoria

Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:

- i. La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;
- ii. La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;
- iii. La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o solo della quota capitale.

Le Imprese e i soggetti che possono accedere alle moratorie

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro, tenuto conto anche delle imprese associate e collegate. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, i professionisti e le ditte individuali.

Quali sono i requisiti che deve avere l'impresa per ottenere la moratoria dei finanziamenti?

Non devono essere classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Dato che l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate di per sé come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l'impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti.

Le modalità e i soggetti a cui presentare la comunicazione

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

L’impresa dovrà inoltre indicare nella richiesta se intende sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale e dunque con pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

Se il finanziamento è assistito da una garanzia pubblica?

Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.

Cosa sono gli elementi accessori nel contratto a cui si fa riferimento la norma?

- Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario.
- Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità

Per le rate che scadono il 30 settembre si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Per le rate scadute prima del 17 marzo si applica la moratoria?

Il periodo di sospensione non comprende le rate scadute prima del 17 marzo 2020 che dovranno essere pagate o, in accordo con la Banca, potranno essere lasciate scadute ed impagate senza che ciò generi la classificazione del credito tra i crediti deteriorati. In questo secondo caso il pagamento delle rate scadute dovrà essere effettuato al termine del periodo di sospensione, salvo diverso accordo con la Banca.

Maturano interessi nel periodo di sospensione?

In caso di sospensione totale, nel periodo di sospensione maturano interessi sui finanziamenti secondo le vigenti condizioni contrattuali. Il pagamento di tali interessi sospesi sarà previsto al termine del periodo di sospensione, secondo modalità con oggetto di pattuizione tra la banca e il cliente.

Quali condizioni economiche si applicano alla moratoria?

La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Cosa è previsto per le PMI?

Per le PMI (senza esposizioni debitorie classificate, al 17 marzo 2020, come sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili o sofferenze), che autocertifichino di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, sono previste tre misure di sostegno:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, al 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori (ivi incluse le garanzie) e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori (ivi incluse le garanzie) e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le rate o i canoni sono sospesi integralmente fatta salva la facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale e dunque con pagamento della quota interessi alle scadenze originarie.

Quali imprese possono accedere all'agevolazione?

Il decreto prevede che le misure di sostegno finanziario descritte siano rivolte specificamente alle microimprese ed alle PMI senza rate scadute - ossia non pagate o pagate solo parzialmente - da più di 90 giorni o senza esposizioni debitorie classificate, al 17 marzo 2020, come sconfinanti deteriorate, inadempienze probabili o sofferenze, le quali abbiano subito danni a seguito degli effetti dell'epidemia e che ne facciano esplicita richiesta alla Banca. Rientrano pertanto nel perimetro le Microimprese e PMI definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che stabilisce i seguenti parametri, calcolati tenendo conto anche di eventuali imprese collegate e associate:

- appartengono alla categoria delle "medie imprese" quelle costituite da meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i 43 milioni di euro;
- appartengono alla categoria delle "piccole imprese" quelle costituite da meno di 50 persone, il cui fatturato annuo o il totale del bilancio annuale non superi i 10 milioni di euro;
- appartengono alla categoria delle "microimprese" quelle costituite da meno di 10 persone, il cui fatturato annuo o il totale del bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro.

Sono, inoltre, ricompresi i lavoratori autonomi titolari di partita IVA (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).

Su richiesta della Banca è possibile richiedere la garanzia del Fondo, sussidiaria e concessa a titolo gratuito, sulle posizioni oggetto di sospensione ex art. 56 D.L. 18/20 per un importo pari a:

- a) il 33 per cento dei maggiori utilizzi, nei limiti dell'attuale affidamento, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (lett. a);
- b) il 33 per cento dell'esposizione al 17 marzo 2020 per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 (lett. b);
- c) il 33 per cento delle rate o canoni sospesi per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale (lett. c).

Alternativamente alla moratoria, è possibile per le imprese ricorrere al Fondo Centrale di Garanzia. Art. 13 23/2020?

Certamente, lo scopo principale dell'Articolo è quello di consentire alle imprese l'accesso a nuova liquidità attraverso il supporto garantistico del Fondo Centrale di Garanzia per sostenere prevalentemente i costi del personale, il capitale circolante e il proseguire negli investimenti.

Le misure di nuova finanza che possono essere valutate dalle Banche riguardano le Microimprese, le PMI e altre imprese che hanno fino a 499 dipendenti che abbiano sede in Italia; queste possono essere richieste dal 09/04/2020 al 31/12/2020. In particolare, si intendono per Microimprese e PMI quelle definite dalla Raccomandazione della commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Per le imprese del settore agricolo e della pesca le garanzie si intendono rilasciate da ISMEA.

Di seguito le varie declinazioni della garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia:

- garanzia diretta al 90% per i nuovi finanziamenti con durata massima 72 mesi; l'importo delle operazioni non può superare:
 - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro dei subcontraenti) per l'anno 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
 - il 25% del fatturato totale del richiedente nel 2019;

- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestazione dell'impresa ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (in caso di PMI) o 12 mesi (se impresa fino a 499 dipendenti).
Tale garanzia opera anche per le imprese che presentano ricavi non superiori a € 3.200.000 che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell'emergenza COVID – 19;
- garanzia diretta all'80% per i nuovi finanziamenti senza limite di durata e di importo;
- garanzia diretta all'80 % per i nuovi finanziamenti concessi a fronte di rinegoziazioni purché prevedano un credito aggiuntivo all'impresa in misura pari almeno al 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- garanzia diretta al 100% per i nuovi finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. L'importo massimo garantito sarà pari al 25% dei ricavi della richiedente e comunque non superiore ad € 25.000,00 con durata massima di 72 mesi e almeno 24 mesi di preammortamento. I ricavi dovranno essere verificati attraverso l'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata o da altra idonea documentazione anche mediate autocertificazione dei ricavi 2019;

La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell'autonoma discrezionalità di ciascuna Banca. L'importo massimo garantito per singola impresa viene innalzato dal decreto dal € 2,5 mln a € 5 mln.

Quali sono le imprese escluse dalle agevolazioni previste nell'Art. 13 DL 23/2020?

Sono escluse a titolo indicativo e non esaustivo le MID CAP con più di 499 dipendenti e soggetti classificati tra i crediti deteriorati prima del 31/01/2020 che non abbiano chiuso una ristrutturazione ex Legge Fallimentare

Cosa è previsto per investimenti nei settori turistico-alberghiero?

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, è prevista la possibilità di rinegoziare i finanziamenti, con una garanzia del Fondo che può essere cumulata, senza alcun limite, con altre forme di garanzia – reali, assicurative ovvero bancarie – acquisite sui finanziamenti.

Se la mia impresa ha già in essere finanziamenti garantiti dal Fondo Centrale di Garanzia o da Ismea, cosa posso fare?

È possibile richiedere alla Banca una sospensione delle rate di ammortamento la cui concessione resta nella discrezionalità di ciascuna Banca e, in caso di accoglimento, vengono applicate le seguenti misure agevolative:

- viene estesa la garanzia del Fondo/Ismea per un periodo pari a quello della sospensione accordata dalla Banca;
- Sono ammissibili anche le posizioni classificate come credito deteriorato dalla Banca, purché non sia intervenuta la risoluzione contrattuale;
- Sono escluse le imprese che alla data di richiesta hanno perso i requisiti di PMI.

Per quanto riguarda le garanzie su portafogli di minibond?

Sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, assicurando la sussistenza – tempo per tempo – di un ammontare di risorse libere destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

Per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti deteriorati cosa possono fare le società?

L'art. 55 introduce il diritto delle società di trasformare i crediti pecuniari in crediti d'imposta se:

- ✓ i crediti sono ceduti prima del 31 dicembre 2020;
- ✓ sono trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine per l'adempimento del credito ceduto;
- ✓ l'ammontare globale delle cessioni non superi il limite massimo di 2 miliardi di euro.

Tale misura potrà risultare molto utile per "compensare" dei debiti con l'erario attraverso la cessione dei crediti di difficile riscossione.

Se la mia impresa ha ottenuto dei finanziamenti per progetti di internazionalizzazione cosa posso fare?

E' possibile chiedere la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. Simest e Sace hanno attivato dei provvedimenti per aiutare le imprese danneggiate dagli effetti del Coronavirus:

Le iniziative di Simest

Simest, ha attivato alcune misure in favore delle aziende beneficiarie dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione. In particolare:

- *moratoria di 6 mesi relativa ai termini per la presentazione di documentazione e rendicontazione per le iniziative di internazionalizzazione verso la Cina e altri Paesi che sono state rinviata;*
- *posticipati di 6 mesi i periodi di pre-ammortamento e ammortamento dei prestiti concessi;*

- *eliminazione della maggiorazione del 2% prevista per le revoche, per la parte di rimborso del finanziamento delle spese non effettuate, nel caso di iniziative che sono state invece cancellate.*

Le imprese interessate alle seguenti misure dovranno inviare richiesta di adesione a mezzo pec all'indirizzo simest@legalmail.it (con oggetto: Coronavirus, numero operazione), entro e non oltre il 4 maggio 2020.

Le iniziative di Sace

Sace concederà una moratoria fino a 12 mesi sui finanziamenti a medio-lungo termine garantiti, in linea con le misure promosse all'Associazione Bancaria Italiana o da singole banche. Sace Fct concederà una estensione fino a 6 mesi dei termini di dilazione e la società di assicurazione Sace BT concederà una proroga dei termini previsti per il pagamento del premio fino al 30 aprile e una proroga di 60 giorni per la gestione degli altri adempimenti previsti in polizza.